

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2636
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ROMITA)

Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici
e calamità naturali

Seduta del 20 dicembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rapido e crescente progredire dei ritrovamenti scientifici nel campo delle offese belliche ed in particolare i risultati degli esperimenti termoneucleari hanno reso sempre più sentita, indistintamente da parte di ciascuna Nazione, l'esigenza di predisporre ogni possibile e più efficace difesa della popolazione civile in relazione alla eventualità di un conflitto. Pressoché tutti gli Stati hanno già provveduto, mediante appropriate norme legislative, a creare una organizzazione di servizi per la protezione, il soccorso e l'assistenza delle popolazioni civili nel caso di una conflagrazione.

Di assoluta evidenza appare, pertanto, la necessità che anche per il nostro Paese si provveda sollecitamente, sia pure nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, a predisporre l'opportuna organizzazione per una difesa, che non potrebbe ovviamente essere improvvisata allorché se ne verificasse l'esigenza, ma che richiede accurata e tenace preparazione, nonché una tempestiva predisposizione dei mezzi adatti.

Già nell'ottobre 1950 venne presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge d'iniziativa del Governo recante disposizioni per la difesa civile in caso di guerra o calamità (Atto Camera n. 1593), ma il provvedimento

proposto, approvato da quel ramo del Parlamento e trasmesso al Senato nel luglio 1951, decadde per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Alla luce dei nuovi ed approfonditi studi successivamente eseguiti sulla materia è stato ora predisposto il presente disegno di legge, che è informato ad un più preciso adeguamento delle concrete esigenze, onde apprestare idonei servizi per il duplice scopo della protezione delle popolazioni nell'eventualità di offese belliche e nel caso, altresì, di calamità naturali.

Principale finalità del provvedimento è, pertanto, quella di porre le basi per una adeguata preparazione organizzativa delle misure di prevenzione e protezione della popolazione civile in caso di eventi bellici, che dovessero comunque interessare il nostro Paese, anche indipendentemente da un conflitto diretto, per la naturale espansione di fenomeni atomici interessanti altre Nazioni.

È noto, infatti, che una esplosione term nucleare, anche se avvenuta in località molto distante, per l'effetto della caduta del materiale radioattivo può interessare in pieno il nostro Paese. Da ciò l'incontestabile esigenza di provvedere all'addestramento del personale e all'apprestamento dei mezzi tecnici idonei alla misurazione della intensità delle radiazioni, alla delimitazione della zona contaminata, ad informare tempestivamente le popolazioni interessate, a mettere in salvo uomini e bestiame, a provvedere successivamente e nel minor tempo alla decontaminazione della zona stessa; il che importa la necessità di ingenti depositi di acqua, unico elemento, allo stato delle conoscenze scientifiche, atto a bonificare le zone colpite, o di organizzare quelle altre difese che l'ulteriore progresso delle conoscenze stesse potesse successivamente indicare come più idoneo.

La complessità dei servizi di soccorso in tali circostanze non ammette improvvisazioni, né tanto meno consente di fare fatalistico affidamento su interventi miracolistici.

Soltanto una lunga e meticolosa preparazione, un'organizzazione efficiente, diramantesi capillarmente dal centro alla periferia, dopo anni di paziente, assiduo e tenace lavoro, può creare le basi necessarie per dare alle popolazioni tranquillità e sicurezza, predisponendo i mezzi per interventi protettivi delle persone, degli impianti, dei beni e per la riattivazione dei servizi pubblici fondamentali.

Come è noto, attualmente alla prevenzione ed alla estinzione degli incendi in genere ed

all'apporto dei soccorsi tecnici ai fini della tutela della incolumità delle persone provvede l'organizzazione dei servizi antincendi.

Questo organismo, da mantenersi e potenziarsi secondo il progresso della tecnica, verrà a costituire il nucleo centrale e vitale della più vasta organizzazione della protezione civile.

Oltre che allo scopo suindicato, il disegno di legge in esame è, altresì, rivolto, mediante una più compiuta e coordinata organizzazione, ad un perfezionamento degli attuali servizi di soccorso nei casi di calamità naturali.

In questi ultimi tempi, infatti, le forze avverse della natura hanno ripetutamente e duramente colpito la popolazione italiana ed i soccorsi sono stati prestati con ammirevole slancio e prodigalità di energie, ma non sempre l'Amministrazione ha potuto disporre di mezzi adeguati e di una organizzazione istituzionalmente coordinata. Onde l'avvisata ed indilazionabile esigenza di una maggiore funzionalità, impostata su più larghe e progredite disponibilità tecniche, atte a rendere maggiormente rapida ed appropriata l'azione di soccorso nei casi di calamità.

Per l'attuazione delle suindicate finalità, il presente disegno di legge prevede la creazione presso il Ministero dell'interno della Direzione generale per la protezione civile, alla quale vengono trasferite anche le attuali attribuzioni della Direzione generale servizi antincendi (articolo 1).

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del provvedimento determinano e precisano i compiti attribuiti alla Direzione generale della protezione civile, sia nei casi di eventi bellici, sia di calamità naturali.

Con l'ultimo comma di detto articolo si dispone, peraltro, che nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 3 stabilisce, ai fini dello svolgimento dei servizi in caso di grave e urgente necessità, la possibilità di requisizione dei beni mobili ed immobili, nei limiti strettamente indispensabili alle necessità del momento.

Per addivenire alla requisizione di tali beni viene richiesto l'estremo « della grave ed urgente necessità » ed essa è ammessa solo « nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi ». Perciò l'applicazione della norma viene contenuta in una sfera notevolmente ridotta, il che varrà a conciliare le preminenti esigenze della collettività con la necessaria protezione dei diritti

dei singoli cittadini, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione.

L'ultimo comma dell'articolo 3 stabilisce che, fino a quando non sarà diversamente disposto per quanto concerne la requisizione dei beni, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, si applicano, nella fase amministrativa, le norme per la disciplina delle requisizioni, approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

Per il funzionamento dei servizi della protezione civile è previsto (articolo 4) che il Ministero dell'Interno possa avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni statali o anche dipendente da pubbliche Amministrazioni non statali, posto in posizione di temporaneo comando.

Poiché, inoltre, per un efficace ed economico rendimento della organizzazione occorre poter disporre di un complesso di tecnici già formati e di provata esperienza, viene consentita l'assunzione di personale estraneo all'Amministrazione statale, avente requisiti di particolare cultura e competenza tecnica, stabilendone il limite massimo in 500 unità, che verranno assunte con contratto-tipo della durata di un anno.

Considerato che la istituzione di un Corpo di protezione permanente avrebbe costituito un pesante onere finanziario, si è ritenuto, poi, opportuno utilizzare anche personale volontario, facendo affidamento sui sentimenti di solidarietà e di umanità della popolazione.

L'articolo 5 stabilisce i quadri dei volontari per il detto servizio, che saranno addestrati nelle singole specialità per il pronto intervento in casi di bisogno.

Rendendosi, d'altra parte, indispensabile poter disporre almeno di un nucleo di personale di età non avanzata ed avente particolari requisiti di resistenza fisica, con l'articolo anzidetto viene prevista la istituzione nei quadri dei volontari per la protezione civile del 50 per cento dei vigili di leva, che restano a tal uopo esonerati, dopo ultimato tale periodo di leva, da successivi richiami alle armi.

Viene, altresì, stabilito il trattamento economico da corrispondersi, solo nel caso

di effettiva prestazione, al personale anzidetto, nei limiti di una unica indennità giornaliera di lire 1,500 lorde, per ogni prestazione, oltre al rimborso del viaggio e ad apposita diaria per gli eventuali servizi fuori residenza.

In caso di emergenza il Ministero dell'Interno può avvalersi, per i servizi in parola, anche di personale messo temporaneamente a disposizione da quello della Difesa.

L'articolo 6 estende l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sull'organizzazione dei servizi antincendi, a tutto il personale addetto ai servizi della protezione civile, compresi i volontari, nell'esercizio delle loro funzioni. Le modalità di applicazione sono rinviate al successivo regolamento.

L'articolo 7 conferisce al Governo la possibilità di procedere, entro il termine di un anno, alla revisione delle norme di legge che disciplinano i servizi comunque collegati con la protezione civile, al fine di coordinarle con le disposizioni stabilite dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 prevede una diretta intesa tra il Ministero dell'Interno e quello della Difesa allorché occorra assicurare la rispondenza delle misure preventive di protezione civile alle esigenze del tempo di guerra.

L'articolo 9 dispone un'assegnazione iniziale di bilancio di lire 3 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relativo all'esercizio 1957-58.

Con l'articolo 10, viene, inoltre, disposta la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60 per il rinnovamento del materiale e delle attrezzature varie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È da tenere presente che quanto più efficace sarà l'attrezzatura del predetto Corpo nazionale, tanto più la protezione civile potrà rispondere ai compiti che è chiamata ad assolvere.

All'uopo basta considerare la mole del lavoro che il predetto Corpo ha svolto nel quinquennio 1950-1954 e nel primo semestre del 1955:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1950	1951	1952	1953	1954	1° semestre 1955
Interventi tecnici complessivi	37 656	46 173	45 978	45 259	48 431	28.397
Incendi	19 238	18 075	27 684	20 412	21 885	11 286
Visite tecniche di prevenzione	85 003	111 252	127 078	163.544	92 884	112 991
Servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo	464 416	497 227	514 062	565 252	593 324	308 558
Altri servizi vari di vigilanza	14 221	17 015	11 064	16 590	16 818	8 858
danno prodotto (in migliaia di lire)	5 934 142	9 825 707	12 181 869	10 862 396	15 876 413	6 268 325
danno evitato	28 292 598	38 927 682	54 846 546	43 230 953	77.492 563	22 938.134

Di contro, va considerato che l'attuale dotazione di mezzi risale in gran parte al periodo pre-bellico e, quindi, il materiale è logorato per la straordinaria usura imposta dalla particolare utilizzazione, nonché per la lunga durata del servizio. Anche il materiale A. R. A. R., successivamente acquistato ed adattato alle esigenze, ormai è in gran parte insufficiente e, comunque, non risponde più alle esigenze dei servizi, né ai progressi della tecnica.

In questo ultimo periodo si è fatto quanto possibile per dotare il Corpo di nuovi mezzi;

la situazione è indubbiamente migliorata, ma essa è ancora molto lontana dal divenire soddisfacente.

E se gli attuali mezzi consentono di fronteggiare le normali quotidiane necessità, essi appaiono, però, del tutto insufficienti alle esigenze di carattere eccezionale eventualmente determinate da grandi calamità.

L'articolo 11 reca, infine, l'indicazione, per l'esercizio 1957-58, dei mezzi compensativi della spesa derivante dall'applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale per la protezione civile.

La Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero suddetto è soppressa e le attribuzioni ed i ruoli relativi, istituiti con la legge 27 dicembre 1911, n. 1570, sono trasferiti alla Direzione generale per la protezione civile.

ART. 2.

La Direzione generale per la protezione civile attende allo studio, alla predisposizione all'organizzazione ed alla attuazione delle provvidenze, ivi compresa la provvista di materiali e mezzi, occorrenti per la protezione, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni in caso di eventi bellici e di calamità naturali allo scopo di assicurare la incolumità delle persone, la salvezza dei beni, il ripristino ed il funzionamento dei servizi essenziali per la vita delle popolazioni.

Provvede in particolare

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli derivanti da eventi bellici e delle misure per fronteggiarli mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni.

b) alla protezione, al soccorso ed all'assistenza delle popolazioni contro gli effetti dell'offesa bellica, sia mediante la organizzazione delle misure di difesa e l'addestramento del personale, sia mediante interventi protettivi e diretti.

c) alla protezione dalle offese belliche degli impianti e dei beni ed alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

d) ai servizi necessari per lo sfollamento e la sistemazione delle popolazioni.

e) a dare le disposizioni ed a prendere le iniziative per l'oscuramento e mascheramento nel territorio nazionale e quelle per il rattamento, la costruzione ed il funzionamento dei ricoveri.

I provvedimenti di cui al secondo comma saranno adottati previa intesa fra gli organi centrali e periferici del Ministero dell'interno e della difesa.

Spetta al Ministero dell'interno di coordinare le attività di competenza delle Amministrazioni civili dello Stato e degli altri enti che interessino la protezione civile utilizzando

anche per quanto possibile, l'opera delle organizzazioni private di soccorso e di assistenza.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

Per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 può, in caso di grave ed urgente necessità, essere disposta la requisizione di beni nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per l'interno di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati o, per delega, dai prefetti.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, per quanto concerne la requisizione dei beni nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità si applicano, nella fase amministrativa, le « norme per la disciplina delle requisizioni », approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

ART. 4.

Per il funzionamento dei servizi della protezione civile, il Ministero dell'interno provvede:

a) con personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, comandato a prestare servizio alle sue dipendenze, a norma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17. Può essere utilizzato anche personale dipendente da pubbliche Amministrazioni non statali, nel qual caso il provvedimento di comando è predisposto con il concerto del Ministero del tesoro e di quello che esercita la vigilanza sull'Amministrazione stessa.

In caso di emergenza si prescinde, per la durata della medesima, dalle predette formalità:

b) con personale tecnico non dipendente da pubbliche Amministrazioni particolarmente competente per lo svolgimento di servizi di carattere tecnico.

Il personale di cui alla lettera b) potrà essere assunto nel limite massimo di 500 unità, sulla base di contratti tipo di durata non superiore ad un anno, mediante decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I limiti numerici massimi del personale di cui alla lettera a) saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

ART. 5.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi di volontari da iscrivere in appositi quadri.

I requisiti e le modalità per l'iscrizione nei predetti quadri, le condizioni delle prestazioni e le norme per l'addestramento sono stabiliti dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la difesa e per il tesoro.

Il contingente massimo dei volontari iscritti nei quadri suddetti che può essere chiamato in servizio ed il numero massimo delle giornate di addestramento sono stabiliti, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Gli ausiliari di leva, di cui alla legge 13 ottobre 1950, n. 913, possono a domanda essere iscritti nei quadri del personale volontario della protezione civile entro un limite non superiore al 50 per cento del numero complessivo degli ausiliari medesimi. Durante il periodo di iscrizione nei quadri suddetti saranno esenti dai richiami alle armi.

Al personale volontario della protezione civile è attribuita, esclusivamente per le giornate di effettiva prestazione d'opera, una unica indennità giornaliera di lorde lire 1.500. In caso d'impiego fuori dell'ordinaria residenza, è ad esso assegnata, oltre al rimborso delle spese di viaggio, apposita diaria da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

In caso di emergenza il Ministero dell'interno può avvalersi anche di personale messo temporaneamente a disposizione da quello della difesa.

ART. 6.

Al personale addetto ai servizi della protezione civile, nell'esercizio delle sue funzioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno rivedute, entro il termine di un anno, le norme che disciplinano tutti i servizi comunque collegati

con la protezione civile, al fine di coordinare tale disciplina con quella risultante dalla presente legge

ART. 8.

Per assicurare la rispondenza delle misure preventive di protezione civile alle esigenze del tempo di guerra il Ministero dell'interno opererà di concerto con il Ministero della difesa

ART. 9.

Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli sarà iscritta, per l'esercizio finanziario 1957-58, la somma di lire 3.000.000.000 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 10.

È stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno, per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, la somma di lire 1.500.000.000, per le provviste di materiale ed attrezzature varie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 11.

Agli oneri di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi all'esercizio 1957-58, si provvederà a carico del fondo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.